

Codice A1406C

D.D. 28 luglio 2026, n. 486

D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455 - Modifica della determinazione dirigenziale n. DD 126/A1406C/2026 del 09/03/2026 - Approvazione di un protocollo per la sorveglianza sanitaria destinata a coloro che sono ammessi ai corsi per Operatore Socio Sanitario.



ATTO DD 486/A1406C/2026

DEL 28/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455 – Modifica della determinazione dirigenziale n. DD 126/A1406C/2026 del 09/03/2026 - Approvazione di un protocollo per la sorveglianza sanitaria destinata a coloro che sono ammessi ai corsi per Operatore Socio Sanitario.

Visto che il DPCM 25 marzo 2025 recante “Recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell’Operatore socio sanitario (O.S.S.) istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. Atti n. 1161), come modificato dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. Atti n. 261/CSR)” ha rivisto lo standard professionale e formativo dell’OSS con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità dei contenuti a livello nazionale e assicurare una formazione di tale profilo più funzionale alle esigenze delle organizzazioni e dei servizi del SSR;

Visto che l’art. 3 (Programmazione fabbisogno e corsi di formazione) del suddetto DPCM prevede che la formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni, le quali ne definiscono il fabbisogno professionale e formativo, di concerto tra le Direzioni competenti in materia di formazione professionale, sanitaria e sociale.

Visto che l’art. 9 (Sorveglianza sanitaria) del citato DPCM prevede che per l’esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dall’Operatore socio sanitario, coloro che sono ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente, secondo protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale, proponendo agli stessi le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Dato atto che con la deliberazione, 4 agosto 2025, n. 5-1455, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la nuova disciplina del profilo professionale dell’Operatore socio sanitario, ai sensi della L. n. 43/2006, articolo 1, comma 2 e del DPCM 25 marzo 2025, di recepimento dell’Accordo del 3 ottobre 2024, come modificato dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR), revocando contestualmente la

DGR 25 marzo 2002, n. 46-5662.

Dato atto, altresì, che ai sensi della citata D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455, gli enti che possono erogare i corsi di formazione per operatore socio sanitario sono gli enti formatori, in possesso dell'accreditamento regionale nel sistema della formazione professionale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Considerato che gli ammessi ai corsi di formazione per OSS sono tenuti a svolgere le attività di tirocinio presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, le strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate, autorizzate e/o scolastiche, e che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., gli stessi devono essere intesi come "lavoratori", e, pertanto, devono sottoporsi alle misure di tutela e agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia, tra cui l'accertamento medico per la valutazione dell'idoneità sanitaria alla mansione specifica.

Considerato, altresì, che, con note del 14 aprile e di luglio 2026, le Associazioni delle Agenzie Formative Forma, CENFOP e CoAF, in riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 126 del 9 marzo 2026, hanno espresso forte preoccupazione in merito al protocollo di sorveglianza sanitaria approvato con il medesimo provvedimento per gli allievi ammessi ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS), ritenendo il pannello degli accertamenti sanitari previsti non proporzionato alla natura del percorso formativo e alle attività svolte dagli allievi durante il tirocinio;

Tenuto conto che, al fine di individuare una soluzione alle criticità rappresentate, a seguito di un apposito incontro promosso dalla Direzione regionale *Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro* con le citate Associazioni delle Agenzie Formative Forma, CENFOP e CoAF, è stato nuovamente richiesto il contributo del gruppo tecnico-scientifico, composto dai Medici Competenti specialisti in Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte, al fine di acquisire una revisione del parere specialistico già espresso in merito alla definizione del protocollo regionale recante indirizzi sulla sorveglianza sanitaria degli allievi ammessi ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS);

Preso atto della revisione del parere specialistico trasmessa in data 13 luglio 2026 dal gruppo tecnico-scientifico, composto dai Medici Competenti specialisti in Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte, nonché del successivo riscontro favorevole espresso dalle Associazioni delle Agenzie Formative Forma, CENFOP e CoAF in merito ai contenuti della proposta revisionata.

Attesa la necessità di modificare la determinazione dirigenziale n. 126/A1406C/2026 del 9 marzo 2026 (concernente il Protocollo di sorveglianza sanitaria per gli allievi OSS, ex art. 9 DPCM 25 marzo 2025 e D.G.R. 5-145/2025), per recepire la revisione del parere specialistico del gruppo tecnico-scientifico dei Medici Competenti regionali del 13 luglio 2026, conservata agli atti del Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" della Direzione Sanità.

Ritenuto, pertanto, di modificare la determinazione dirigenziale n. 126/A1406C/2026 del 9 marzo 2026, sostituendo l'Allegato A al medesimo provvedimento con l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatto sulla base della revisione del parere specialistico trasmessa in data 13 luglio 2026 dal gruppo tecnico-scientifico composto dai Medici Competenti specialisti in Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte.

Ritenuto, altresì, necessario garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, assicurando che gli allievi ammessi ai corsi di formazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS) siano sottoposti agli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell'idoneità alla mansione specifica, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento.

Rilevata la necessità di confermare, con il presente provvedimento e sulla base delle intese intercorse tra la Direzione regionale “*Sanità*” e la Direzione regionale “*Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro*”, che la competenza relativa all’accertamento dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica degli allievi ammessi ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS) è attribuita al Medico Competente specialista in Medicina del Lavoro dell’ente formativo accreditato e autorizzato all’organizzazione e all’erogazione dei corsi di formazione per Operatore Socio-Sanitario, finanziati o riconosciuti, secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43;
- vista la legge 11 gennaio 2008, n.3;
- visto che il DPCM 25 marzo 2025;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo n. 165/2001;
- vista la L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. 4 agosto 2025, n. 5-1455;
- vista la D.D. n. 126/A1406C/2026 del 9 marzo 2026;

determina

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica della determinazione dirigenziale n. 126/A1406C/2026 del 9 marzo 2026, mediante la sostituzione dell’Allegato A al medesimo provvedimento con l’Allegato 1 alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, recante il Protocollo regionale per la sorveglianza sanitaria degli allievi ammessi ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS), aggiornato sulla base della revisione del parere specialistico trasmessa in data 13 luglio 2026 dal gruppo tecnico-scientifico composto dai Medici Competenti specialisti in Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte;
- di garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, assicurando che gli allievi ammessi ai corsi di formazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS) siano sottoposti agli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell'idoneità alla mansione specifica, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di confermare, con il presente provvedimento e sulla base delle intese intercorse tra la Direzione regionale “*Sanità*” e la Direzione regionale “*Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro*”, che la competenza relativa all’accertamento dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica degli allievi ammessi ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS) è attribuita al Medico Competente specialista in Medicina del Lavoro dell’ente formativo accreditato e

autorizzato all'organizzazione e all'erogazione dei corsi di formazione per Operatore Socio-Sanitario, finanziati o riconosciuti, secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_28.07.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Il Decreto Legislativo 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i. prevede la sorveglianza sanitaria come misura fondamentale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a rischi specifici per la salute.

Considerato che gli ammessi ai corsi di formazione per Operatore socio sanitario (O.S.S.) sono tenuti a svolgere attività di tirocinio presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, le strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate o autorizzate e/o scolastiche, e che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., gli stessi devono essere intesi come "lavoratori", e, pertanto, devono sottoporsi alle misure di tutela e agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia, tra cui l'accertamento medico per la valutazione dell'idoneità sanitaria alla mansione specifica.

Vista la la revisione del parere specialistico del Gruppo Tecnico-Scientifico dei Medici Competenti in Medicina del Lavoro delle AA.SS.RR. del Piemonte, interpellato dal Settore regionale A1406C "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" per risolvere le criticità sollevate con note del 14 aprile 2026 e di luglio 2026 dalle Associazioni delle Agenzie Formative Forma, CENFOP e CoAF riguardo alla Determinazione Dirigenziale n. 126 del 9 marzo 2026 (concernente il protocollo regionale di sorveglianza sanitaria per gli allievi dei corsi OSS, ritenuto non proporzionato alla natura del percorso formativo e alle attività di tirocinio

Tenuto conto che il Gruppo Tecnico-Scientifico dei Medici Competenti in Medicina del Lavoro delle AA.SS.RR. del Piemonte, per venire incontro alle istanze delle Associazioni Forma, CENFOP e CoAF, ha rimodulato il proprio parere per definire un protocollo di sorveglianza sanitaria calibrato sui potenziali rischi professionali degli allievi ammessi ai corsi OSS, in coerenza con la normativa vigente e le linee di indirizzo regionali e nazionali;

Rilevata la necessità di confermare, sulla base delle intese intercorse tra la Direzione regionale "Sanità" e la Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro", che la competenza relativa all'accertamento dell'idoneità sanitaria alla mansione specifica degli allievi ammessi ai corsi per Operatore Socio-Sanitario (OSS) è attribuita al Medico Competente specialista in Medicina del Lavoro dell'ente formativo accreditato e autorizzato all'organizzazione e all'erogazione dei corsi di formazione per Operatore Socio-Sanitario, finanziati o riconosciuti, secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento.

Alla luce delle premesse sopra illustrate, i medici competenti in Medicina del Lavoro dell'ente formativo accreditato, a seguito di autorizzazione regionale per l'organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario, finanziati o riconosciuti, sono tenuti a sottoporre ciascun studente ammesso ai suddetti corsi di formazione a:

- visita medica con relativa accurata anamnesi e scrupoloso esame obiettivo, mirati soprattutto agli apparati ed organi bersaglio, con una visione generale del quadro clinico di cui è portatore lo studente;
- esami del profilo ematochimico minimo: esame emocromocitometrico con formula leucocitaria, glicemia, enzimi epatici (ASL, AT, gammaGT), creatininemia e GRF;
- titolazione per epatiti (anticorpi anti HBV, anticorpi anti HCV);
- verifica documentale, tramite certificato vaccinale, di avvenuti due richiami vaccinali per le malattie esantematiche Morbillo, Rosolia, Parotite e Varicella (per la varicella è sufficiente il dato anamnestico di superamento della malattia);

- test di intradermoreazione di Mantoux o test IGRA (Quantiferon): in caso di intradermoreazione di Mantoux positiva, esecuzione del test IGRA di conferma; in caso di test IGRA positivo (sia se effettuato quale screening ordinario sia se eseguito come test di conferma di Mantoux positiva), esecuzione radiografia del torace e consulenza specialistica pneumologica/infettivologica;
- esecuzione di elettrocardiogramma a discrezione del Medico Competente che nel corso della visita medica abbia individuato sintomi/segni e/o elementi anamnestici suggestivi di approfondimento strumentale;
- se dagli accertamenti sopra indicati risultasse necessario il completamento di un ciclo vaccinale e/o di altre/i visite/esami di approfondimento di quelle/i previste/i dal protocollo sopra concordato, si può procedere:
con l'espressione di un ("primo") Giudizio di Idoneità SI' all'ammissione al Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS), ma con NOTE in cui vengono indicati quali accertamenti sono da eseguire come previsto dal protocollo medesimo per l'effettivo ingresso nelle strutture per la parte pratica dello stage (a titolo esemplificativo, completamento di un ciclo vaccinale e/o di altre/i visite/esami di approfondimento). Successivamente all'esecuzione di tali accertamenti il Medico Competente della struttura formativa RIFORMULERÀ/REVISIONERÀ il Giudizio di Idoneità alla luce di tali accertamenti dimostrandone l'avvenuta valutazione atta, o meno, all'ammissione alla parte pratica dello stage (cioè all'effettiva esposizione ai fattori di rischio) del Corso OSS.